

DELIBERAZIONE 16 DICEMBRE 2025

554/2025/R/GAS

DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI INCENTIVAZIONE PER IL SESTO PERIODO DI INCENTIVAZIONE DELLO STOCCAGGIO GAS (6PI)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1366^a riunione del 16 dicembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile e urgente.

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto-legge 1/12);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e il relativo Allegato A, recante "Regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale" come da ultimo modificato (di seguito: RAST);
- la deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2024, 76/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 76/2024/R/gas);
- i codici di stoccaggio come da ultimo approvati dall'Autorità;
- la comunicazione della società Stogit S.p.A. (di seguito: Stogit) del 2 dicembre 2025, prot. Autorità 84128 del 2 dicembre 2025 (di seguito: comunicazione 2 dicembre 2025);
- la comunicazione della società Ital Gas Storage S.p.A. (di seguito: IGS) del 28 novembre 2025, prot. Autorità 83171 del 28 novembre 2025 (di seguito: comunicazione 28 novembre 2025).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità, all'articolo 12, comma 7, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di stoccaggio e

di verificare la conformità con tale regolazione dei Codici predisposti dagli esercenti il predetto servizio;

- il RAST, agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11, definisce le caratteristiche dei servizi di stoccaggio strategico, stoccaggio di bilanciamento, stoccaggio minerario, stoccaggio di modulazione e altri servizi di stoccaggio definiti ai sensi del decreto-legge 1/12;
- il RAST, all'articolo 29, prevede un sistema di incentivi per le imprese di stoccaggio finalizzato a massimizzare il valore, inteso come beneficio per il sistema, delle prestazioni di stoccaggio, anche in relazione alla loro flessibilità di utilizzo; e che a tal fine l'Autorità può prevedere che l'impresa di stoccaggio trattienga quote dei proventi delle procedure concorsuali (di seguito: quote di trattenimento) con cui tali prestazioni sono offerte;
- in particolare, con il sopra richiamato articolo 29, l'Autorità ha definito:
 - come incentivabili, le prestazioni di stoccaggio messe a disposizione nell'ambito dei servizi di breve termine ed associate a capacità aggiuntive, nel giorno, rispetto alle capacità associate ai servizi di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11, quand'anche non integralmente conferite, nonché eventuali ulteriori servizi di rimodulazione delle prestazioni associate alle capacità conferite, definiti nel Codice;
 - l'indicatore di performance individuato nella capacità aggiuntiva offerta;
 - i parametri e i criteri di calcolo delle quote di trattenimento dei ricavi derivanti dalle procedure di conferimento, anche nei casi di allocazione implicita di capacità di spazio ed erogazione per i servizi di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11;
- il RAST, al comma 29.7, prevede che, con specifici provvedimenti dell'Autorità, siano determinati per un periodo biennale, per l'impresa di stoccaggio che ne fa richiesta:
 - l'elenco dei servizi incentivati;
 - il valore del parametro α di accesso al meccanismo di incentivazione che esprime il tasso di crescita della quota di trattenimento dei proventi in funzione della prestazione offerta;
- il RAST, al comma 29.9, stabilisce che entro il 30 novembre di ogni anno le imprese di stoccaggio possano presentare una proposta di incentivazione a partire dall'anno solare successivo conforme ai criteri di cui al medesimo articolo;
- con la deliberazione 76/2024/R/gas l'Autorità ha definito i parametri di incentivazione per il periodo 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2025 (di seguito: 5PI);
- anche nell'ultimo biennio, l'allocazione delle capacità di breve termine attraverso il meccanismo incentivante ha consentito, con buoni riscontri dal mercato, il più efficace sfruttamento di alcuni servizi, quali il servizio di giacenza residua, di riempimento in controflusso e i servizi infrastagionali, consentendo modalità più flessibili di accesso al servizio di stoccaggio mediante il meccanismo di allocazione implicita.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la comunicazione 28 novembre 2025, IGS ha presentato una proposta di accesso al meccanismo incentivante di cui all'articolo 29 del RAST per il periodo 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2027 (di seguito: 6PI) che conferma la struttura adottata nel 5PI;
- con la comunicazione 2 dicembre 2025, Stogit ha trasmesso una proposta per il 6PI, che conferma, a sua volta, la struttura del 5PI, segnalando altresì alcuni aspetti di attenzione relativi alle modalità di calcolo dei prezzi di riserva delle capacità di iniezione, cui sono associate capacità di spazio ed erogazione mediante il meccanismo dell'allocazione implicita.

RITENUTO CHE:

- le proposte di incentivazione dei servizi di stoccaggio trasmesse da IGS e Stogit siano coerenti con l'articolo 29 del RAST;
- sia pertanto opportuno confermare per IGS e Stogit, per il periodo 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2027, l'elenco dei servizi incentivati, nonché il valore del parametro α di accesso al meccanismo di incentivazione già definiti per il 5PI con la deliberazione 76/2024/R/gas;
- sia opportuno rimandare al prossimo provvedimento sulle modalità di conferimento delle capacità di stoccaggio per l'anno termico 2026 – 2027 eventuali interventi in materia di prezzi di riserva, anche tenendo conto degli aspetti segnalati da Stogit.

RITENUTO CHE:

- il presente provvedimento sia atto di ordinaria amministrazione in quanto attuativo del comma 29.7 del RAST; al tempo stesso sia urgente al fine di rendere disponibili a IGS e Stogit l'elenco dei servizi incentivati e i relativi parametri rilevanti prima dell'inizio del periodo a cui essi si riferiscono

DELIBERA

1. di confermare per IGS, per il periodo 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2027, ai sensi del comma 29.7, lettera a), del RAST, l'elenco dei servizi incentivati come segue:
 - i servizi di breve termine di cui all'articolo 12, comma 1, del RAST che prevedono la messa a disposizione di capacità primarie (RAST, lettera 1.1.s)) di spazio e/o di capacità di iniezione e/o di capacità di erogazione;
2. di confermare, per Stogit, per il periodo 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2027, ai sensi del comma 29.7, lettera a), del RAST, l'elenco dei servizi incentivati come segue:
 - i servizi di breve termine di cui all'articolo 12, comma 1, del RAST che prevedono la messa a disposizione di capacità primarie (RAST, lettera 1.1.s)) di spazio e/o di capacità di iniezione e/o di capacità di erogazione;

- i servizi di rimodulazione dei profili di utilizzo della capacità;
 - i servizi di breve termine di capacità in anticipo (RAST, lettera 1.1.f));
3. di confermare, per il periodo 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2027, ai sensi del comma 29.7, lettera b), del RAST, il valore del parametro α nella misura del 9,1%;
 4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

16 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini